REGOLAMENTO (CEE) N. 1480/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1970

che fissa gli importi di compensazione applicabili per alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1970/1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1222/70, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1970/1971 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, nella campagna lattiera 1970/1971 i prezzi d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere vengono aumentati di un importo di compensazione di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi per il Belgio e il Lussemburgo ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70 ha lo scopo di neutralizzare l'incidenza degli importi correttivi negli scambi dei suddetti prodotti e di taluni altri ; che il regolamento (CEE) n. 1225/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (2), relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari, stabilisce che il Belgio ed il Lussemburgo prelevano degli importi di compensazione all'importazione e ne concedono all'esportazione ; che l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che gli importi di compensazione applicati ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1222/70 possono essere fissati forfettariamente sulla base del tenore di materie grasse dei prodotti in causa ;

considerando che per il burro e il latte scremato in polvere non denaturato è necessario prevedere negli scambi gli stessi importi di compensazione applicati per la correzione dei prezzi d'intervento ;

considerando che per gli altri prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70 è opportuno calcolare gli importi di compensazione sulla base di quelli applicabili al burro e fissarli forfettariamente per i prodotti delle rispettive voci secondo il loro tenore medio di materie grasse ;

considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno creato, fra l'altro, un mercato unico per i prodotti lattiero-caseari ; che la riscossione degli importi di compensazione negli scambi fra questi due Stati membri costituirebbe una regressione in confronto allo stato di realizzazione dell'unione economica belgo-lussemburghese ;

considerando che è perciò opportuno prevedere, ai sensi dell'articolo 233 del trattato, che negli scambi relativi ai prodotti summenzionati fra gli Stati membri in causa, gli importi di compensazione non saranno concessi o riscossi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli importi di compensazione applicabili, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70, da parte del Belgio e del Lussemburgo

a) per i prodotti non denaturati di cui alla sottovoce ex 04.02 A II a) 1 e ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune nonché per i prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune, sono fissati a 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi,

b) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1222/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Tali importi di compensazione non sono tuttavia applicabili negli scambi tra il Belgio ed il Lussemburgo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.
(2) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 31.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Disposizioni restrittive	Importo di compensazione u.c./100 kg
ex 04.01 B I	esclusi i piccoli imballaggi di contenuto inferiore a 500 g	0,44
ex 04.01 B II		1,10
ex 04.01 B III		2,09
ex 04.02 A III b) 1	aventi tenore di materie grasse superiore al 40 % in peso	1,43
04.02 A III b) 2		2,09
ex 04.02 B II b) 1	aventi tenore di materie grasse superiore al 40 % in peso	1,43
04.02 B II b) 2		2,09
ex 04.03 B	avente tenore di materie grasse inferiore al 96 % in peso	3,025
ex 04.03 B	avente tenore di materie grasse uguale o superiore al 96 % in peso	3,300